

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 06 agosto 2021

**D.g.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5129
L.r. 20/2002. Piano regionale triennale 2021/2023 di
eradicazione, controllo e contenimento della nutria**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha valutato che l'introduzione di specie viventi in aree differenti da quelle originarie è un pericolo per la biodiversità, l'economia e la salute dell'uomo;

Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Considerato che il sopraindicato Regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione (Articolo 1), e si applica a tutte le specie esotiche invasive (Articolo 2). In particolare, l'Articolo 4 dispone in merito all'istituzione di un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione»);

Preso atto che i Paesi dell'Unione Europea hanno l'obbligo di attivare piani di intervento, di controllo e di contrasto per impegnarsi nella prevenzione, nella risposta rapida alla loro introduzione e nella gestione di questi animali e vegetali a livello europeo;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) 2014/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Dato atto che la nutria (*Myocastor coypus*) è stata inserita nell'elenco delle specie esotiche invasive di interesse per l'Unione Europea;

Visto il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 230 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Vista la l.r. 4 dicembre 2014, n. 32 inerente il «Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)», ed in particolare l'Articolo 1 (Finalità) che dispone: «La Regione tutela le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati onmeoteri, mediante l'eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor coypus*) presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi». A tal fine individua le relative Autorità competenti (Articolo 2);

Ritenuto necessario adottare misure di gestione, previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, al fine di ridurre gli effetti della nutria sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica, sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico e sulla sicurezza stradale;

Visto il decreto DG Welfare del 5 dicembre 2012, n. 11358 recante «Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica»;

Constatato che la gestione delle misure di contenimento ed eradicazione della nutria coinvolge diversi attori della Pubblica Amministrazione, del Volontariato, che trovano la relativa sintesi nelle competenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Visto il decreto DG Welfare del 15 marzo 2021, n. 3487 recante «Costituzione del "gruppo di lavoro interdirezionale" per la predisposizione del "Piano regionale triennale 2021/2023 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria"», che ha disposto in ordine alle modalità di approvazione del piano regionale in parola;

Dato atto che il soprannominato «gruppo di lavoro interdirezionale» ha predisposto il «Piano regionale triennale 2021/2023 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria»;

Preso atto che tale Piano, in data 31 marzo 2021, ha acquisito il parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), come da documentazione agli atti della DG Welfare;

Evidenziato che il Piano in parola attua quanto previsto dalla legislazione unionale, statale e regionale sopra elencate e demanda alle Province lombarde il compito di predisporre ed attuare, in collaborazione con i Comuni «piani locali di contenimento ed eradicazione della nutria», in conformità alle linee di indirizzo previste dal piano medesimo;

Ritenuto pertanto di approvare il «Piano regionale triennale 2021/2023 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, al fine di garantire le risorse alle Amministrazioni locali per l'attuazione del suddetto Piano, sono stanziati con la legge di assestamento 2021 con l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 le risorse per un importo di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 16.01.104.5957 «Attuazione dei piani di contenimento delle nutrie», demandando la copertura finanziaria per le annualità 2022-2023 sulla base delle risorse che saranno stanziati sul medesimo capitolo con il bilancio di previsione 2022-2024;

Richiamate:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi programmatici della XI Legislatura;
- la d.c.r. n. XI/522 del 28 maggio 2019 recante «Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023», che individua le priorità della politica regionale in materia di sanità pubblica veterinaria;
- la d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021 recante «Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023», che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Vagliate ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare l'allegato A «Piano regionale triennale 2021/2023 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria», parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rendere disponibile l'importo di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, sul capitolo 16.01.104.5957, stanziato con l'assestamento 2021 con l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021, al fine di garantire le risorse alle Amministrazioni locali per l'attuazione del piano di cui al punto 1;
3. di demandare la copertura finanziaria per le annualità 2022-2023 sulla base delle risorse che saranno stanziati sul medesimo capitolo con il bilancio di previsione 2022-2024;
4. di trasmettere la presente deliberazione alle Province lombarde per la predisposizione ed attuazione, in collaborazione con i Comuni dei «piani locali di contenimento ed eradicazione della nutria», in conformità alle linee di indirizzo previste dal piano in parola;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A - PIANO REGIONALE TRIENNALE 2021 - 2023 DI ERADICAZIONE, CONTROLLO E CONTENIMENTO
DELLA NUTRIA

PIANO REGIONALE TRIENNALE 2021 - 2023 DI ERADICAZIONE, CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA NUTRIA

INDICE

1. **Premessa:** Aspetti ecologici, Aspetti normativi
2. **Elenco della normativa di riferimento**
3. **Obiettivi della gestione della nutria in regione Lombardia**
4. **Ruolo delle pubbliche amministrazioni nella gestione del “piano”:** Funzioni della Regione, Funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano, Funzioni dei Comuni, Funzioni e ruolo degli Enti gestori di Aree Protette, Collaborazione di altri soggetti con le Pubbliche Amministrazioni.
5. **Corsi di formazione e relative autorizzazioni:** Figura dell’operatore abilitato; Requisiti degli operatori autorizzati; Procedure di abilitazione; Elenco (o registro) degli operatori
6. **Prelievo della nutria:** metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato, Stoccaggio e smaltimento carcasse, Monitoraggio sanitario, Trasmissione dati di monitoraggio e di attività
7. **Criteri per il finanziamento dei “piani locali di contenimento ed eradicazione della nutria”**

Allegati:

Allegato 1: Schema di rendicontazione annuale dei Piani provinciale triennale di eradicazione, controllo e contenimento della nutria

Allegato 2: Scheda conferimento animali selvatici ad Enti Sanitari

1. PREMESSA

1.1. ASPETTI ECOLOGICI

La nutria *Myocastor coypus* (MOLINA, 1782) è un roditore di medie dimensioni semi-acquatico che vive lungo i fiumi, laghi, e paludi originario del Sud-America importato in Europa agli inizi dello scorso secolo e impiegato in Italia fino agli anni '80 dello scorso secolo per la produzione di pellicce. Il peso è in media tra i 3-5 kg, ma i maschi adulti possono raggiungere i 9-11 kg. Morfologicamente a questa specie viene attribuito un aspetto rat-like, ma in realtà fatta eccezione per la coda conica assomiglia ad un castoro. Le nutrie sono buoni nuotatori e colonizzatori veloci, in grado di occupare rapidamente habitat idonei utilizzando i corsi d'acqua dolce come corridoi di diffusione. Si muovono altresì sul terreno frequentando in particolare le aree limitrofe a corsi d'acqua o acque stagnanti. Possono riprodursi durante tutto l'anno. L'età del primo parto è tra il 3°-8° mese. Perdite di embrioni prenatali (fino a 50- 60%) e l'aborto di cucciolate possono influenzare la produttività. La dimensione media della nidiata alla nascita è di 4,5-5,4 soggetti (Italia, Inghilterra). In buoni habitat le femmine possono avere 2,7 cucciolate/anno con una media di 15 giovani/anno. In Europa fenomeni di predazione sono causati da cani, volpi e altri carnivori selvatici. *M. coypus* è un roditore strettamente legato a habitat di acqua dolce. È in grado di adattarsi ad una grande varietà di habitat acquatici (laghi, fiumi, canali) vivendo solitamente in pianura, ma può raggiungere i 1.200 m di altitudine. Gli inverni freddi possono ridurre il successo riproduttivo e influenzare la dinamica delle popolazioni. Nonostante i numerosi programmi di controllo per ridurre la diffusione delle popolazioni in America e in Europa, gli areali di distribuzione e le densità di popolazione sono in aumento in molti paesi. In Inghilterra la specie è stata eradicata dopo una campagna di rimozione durata 11 anni. La rapidità riproduttiva, unita al limitato numero di competitori/predatori naturali nei territori d'introduzione, determina il raggiungimento di elevate densità in molte aree. Questa specie è riuscita a colonizzare con successo le nicchie ecologiche libere, probabilmente anche grazie alla scomparsa della lontra, mammifero acquatico ma carnivoro, che avrebbe potuto in parte ostacolare la rapida diffusione. È stato ipotizzato che la specie abbia un ruolo nella epidemiologia della leptospirosi, anche se il suo ruolo è probabilmente di poco rilievo. In generale, si può affermare che i riscontri di ordine sanitario non sono tali da far supporre al momento, il

ruolo da reservoir delle popolazioni di nutria per gravi patologie. Deve essere considerato il possibile coinvolgimento in infezioni aspecifiche il cui possibile rischio sanitario rimane legato alla diffusione della specie al suo ambiente acquatico, come riscontrato in segnalazioni di botulismo. La nutria è considerata una specie invasiva ed i danni che arreca al settore agricolo derivano dalla dieta che è in prevalenza erbivora, con particolare predilezione delle parti fibrose delle piante, come ad esempio radici o tessuti attorno alla base dei fusti. Inoltre un aspetto comportamentale che suscita preoccupazione è dovuto all'escavazione di cunicoli che utilizza come tane, anche se poco articolate, ma che è sufficiente per indebolire, danneggiare con rischio di collassamento degli argini dei corsi d'acqua e delle strade sovrastanti. La rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria sta determinato una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale. Le eventuali implicazioni anche di carattere sanitario contribuiscono a definire il quadro che allarma comuni, province e cittadini.

Le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 pongono l'obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie in quanto alloctona e invasiva che è, attualmente inserita nell'elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo. La nutria causa danni rilevanti all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e, non da ultimo, agli ecosistemi umidi naturali, oltre al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli. Non meno trascurabili sono anche i rischi connessi alla sicurezza stradale, dal momento che la nutria popola estese aree agricole con presenza di corsi d'acqua naturali o artificiali affiancati da strade. I dati di monitoraggio, derivati dalla campagna 2012-2013 organizzata da Regione Lombardia, indicano una presenza rilevante: il numero complessivo di nutrie per l'intera Regione varia da circa 2.271.000 (dato delle province) a circa 708.021 (dati raccolti dall'Università degli Studi di Pavia) con una densità compresa da 1,3-3,27 nutrie/ha.

1.2. ASPETTI NORMATIVI

Con l'entrata in vigore della legge 11/08/2014 n. 116, sono stati modificati anche alcuni articoli della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (comunemente definita "legge nazionale sulla caccia"). Tra le modifiche più significative, per le possibili implicazioni anche di ordine non direttamente faunistico-venatorio, sono da ricordare:

- l'art. 2, comma 2 della citata Legge, che ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che hanno tale status giuridico sin dal 1992);
- il comma 2-bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni.

Regione Lombardia con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 ha fornito gli strumenti normativi per adeguare le finalità della LR 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) all'attuale quadro giuridico nazionale.

La successiva Circolare interministeriale, firmata da Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 31/10/2014, ha proposto un'interpretazione del quadro normativo, che trasferiva la competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni.

L'approvazione della legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, ha confermato l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica, prevedendo altresì che gli interventi per il controllo, finalizzati all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni presenti vengano realizzati dalle regioni secondo i modi e le procedure disposte dall'art. 19 della legge n. 157/92.

Va altresì evidenziato come Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ritenga che nel caso di specie alloctone invasive per le quali è prevista l'eradicazione, venga meno la necessità del ricorso prioritario ai metodi ecologici (incruenti) di cui al comma 2, art. 19 della L. n. 157/92 risultando questi del tutto inadeguati al raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione gli effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Su questo tema il presente piano intende uniformarsi.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 ha recato disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Sono stati di fatto introdotti specifici obblighi per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, di cui la nutria fa parte, che prevedono l'attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione nelle fasi iniziali dell'invasione o, per le specie ampiamente diffuse, l'attivazione di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni. A livello

nazionale, il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive” recepisce il citato regolamento.

La nutria è stata inclusa nell'elenco delle 'specie esotiche invasive di rilevanza unionale' entrato in vigore nel luglio 2016 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016). Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l'Italia che deve dotarsi di un piano nazionale di gestione della nutria e attivare, in tempi rapidi, efficaci misure di eradicazione o contenimento della specie.

2. ELENCO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 11 febbraio 1992, n.157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*
- Legge regionale 16 agosto 1993, n.26 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”*
- Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 *“Contenimento della nutria (Myocastor coypus)”*
- Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 *“Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34”*
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”;*
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- Regolamento (CE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Decreto Direttore Generale Salute 5 dicembre 2012, n.11358 *“Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica”*
- Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n.6344 *“Modalità attuative dell’accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013”*
- Legge 11 agosto 2014, n. 116 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientemente energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*
- Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))*
- DGR n. 2935/2014 recante *“Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018” e smi*

- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014
- Decreto Legislativo 28 dicembre 2015, n. 221 *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*.
- Decreto Legislativo 5 dicembre 2017, n. 230 *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”*.
- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - *Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)* (G.U. 6 novembre 2007, n. 258)

3. OBIETTIVI DELLA GESTIONE DELLA NUTRIA IN REGIONE LOMBARDIA

Il “Piano regionale di eradicazione, controllo e contenimento della nutria 2021/2023” è il documento programmatico di riferimento che definisce:

- la struttura dei programmi locali (cd piani) triennali di eradicazione, controllo e contenimento della nutria;
- le modalità di collaborazione ed integrazione delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte;
- le modalità di attuazione della attività di prelievo della nutria;
- le modalità di rendicontazione dell'attività svolta e i criteri per il finanziamento dei “piani locali”.

In Lombardia la nutria è ampiamente diffusa in tutto il territorio pianiziale e collinare in maniera più o meno continua. In base ai dati di un monitoraggio condotto negli anni 2012-2013 (Prigioni et al., 2013) e dati pregressi disponibili (Prigioni et al., 2001) l'areale complessivo della nutria sarebbe di circa 11.000 km² (Oltrepò escluso), di cui solo circa 400 km² distribuiti tra le province di Varese, Como e Sondrio. In base a estrapolazioni effettuate degli autori si stimano presenti in regione oltre 2 milioni di animali (Prigioni et al., 2013). Al fine di perseguire l'obiettivo di eradicare, controllare e contenere la nutria sul territorio regionale è necessario definire diversi obiettivi in base alla reale consistenza delle popolazioni di nutria nei diversi contesti ambientali.

- Nelle aree pianiziali e collinari a presenza diffusa della specie, i piani provinciali devono essere indirizzati soprattutto al contenimento degli impatti negativi, in particolare su colture di pregio e ambienti naturali, implementando una raccolta dati utile a verificarne l'efficacia secondo le indicazioni di questo piano. In queste aree la gestione dovrebbe prevedere attività di controllo finalizzate negli anni ad avere localmente una densità prossima a zero animali.
- In altri settori, dove la nutria sembra ancora diffusa in forma più localizzata, sono possibili interventi di eradicazione o contenimento spaziale locale. In particolare, nel bacino del Lario la nutria è presente con alcuni nuclei isolati disseminati lungo le sponde dei due rami del lago di Como (Lecco, Como) sino all'immissione dell'Adda (Pian di Spagna, lago di Mezzola, provincia di Sondrio all'immissione dell'Adda nel Lario). Considerata la frammentazione dei nuclei e la loro ridotta dimensione

numerica, nonché la localizzazione della specie posta all'estremità settentrionale dell'areale italiano, appare concretamente attuabile il ricorso ad azioni coordinate volte all'eradicazione locale del roditore dal bacino del Lario.

In una prospettiva di eradicazione durevole, considerata la direzione di propagazione della specie sud-nord, risulta altresì cruciale affiancare all'eradicazione locale, la gestione contenitiva dei nuclei che occupano l'alto corso del fiume Adda (Parco Adda Nord) e i bacini lacustri di Garlate, Annone, Pusiano, Alserio.

Anche in provincia di Varese la situazione distributiva appare per alcuni aspetti simile a quella del bacino Lariano. La direttrice di diffusione ha seguito il corso del fiume Ticino in direzione nord. Attualmente sono segnalate presenze di nuclei insediati lungo la sponda orientale del lago Maggiore e sul lago di Varese, oltre che a Locarno (CH). Occorre quindi intervenire in modo concreto sulla sponda varesotta del lago Maggiore, dal lago di Varese e dagli attigui laghi minori. Al fine di arginare il flusso espansivo andranno anche implementate azioni concrete di contenimento numerico lungo il medio-alto corso del fiume Ticino (Parco Lombardo della Valle del Ticino). Diverse aree interessate da piani di eradicazione locale sopra menzionate presuppongono per la loro attuazione una stretta collaborazione con gli Enti di gestione delle aree di tutela regionali.

4. RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELLA GESTIONE DEL “PIANO”

4.1. Funzioni della Regione

La Regione, con il supporto tecnico del gruppo di lavoro interdirezionale e avvalendosi delle competenze scientifiche dell'IZSLER e del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia, svolge le seguenti attività:

- Individua e promuove le azioni più efficaci per l'eradicazione, contenimento e controllo della nutria attraverso la predisposizione di un Piano regionale;
- Valuta la conformità delle azioni contenute nei “Piani locali” di contenimento ed eradicazione della nutria al Piano regionale, anche al fine del finanziamento di cui al Capitolo 7;
- Concorre alla copertura dei costi derivanti dall’attuazione dei “Piani locali” attraverso l’approvazione di un “piano di riparto” tra le PP.AA. beneficiarie, nei limiti degli stanziamenti appostati annualmente dal bilancio regionale;
- Raccoglie periodicamente, con frequenza almeno annuale, gli esiti dell’attività svolta.
- Sovrintende e coordina la raccolta dei dati inerenti le attività di controllo numerico (valori minimi di rendicontazione presenti nell’Allegato 1) e di monitoraggio delle presenze.

4.2. Funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano

Gli Enti di cui al presente punto, nell’ambito delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria, svolgono le seguenti attività:

- Predispongono e attuano in collaborazione con i Comuni appositi piani locali **triennali** di contenimento e eradicazione della nutria, secondo le indicazioni del Piano regionale; tali piani locali sono esclusi dai vincoli procedurali di cui alla valutazione d’incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica;
- Sviluppano e attuano, anche in forma associata e in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, iniziative innovative di integrazione tra attività di volontariato e professionali al fine di migliorare il contenimento della nutria (Es. coinvolgimento di ditte specializzate/Enti anche ad integrazione delle attività fatte dai volontari);

- Organizzano, d'intesa e con il contributo dei Comuni, la raccolta delle carcasse anche attraverso punti per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;
- Assicurano lo smaltimento delle carcasse, secondo le indicazioni di cui al successivo capitolo 6.3, in base alle risorse economiche disponibili;
- D'intesa con i Comuni organizzano incontri con gli allevatori/agricoltori, associazioni di categoria e consorzi di irrigui e di bonifica al fine di sensibilizzare e responsabilizzare rispetto al problema e alle possibili azioni da mettere in campo;
- Istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento, valutandone la composizione in base alle esigenze territoriali, con comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione. Qualora necessario può anche essere chiesta la disponibilità alla Prefettura;
- Organizzano e effettuano, d'intesa e con il contributo dei Comuni, attività formative del personale e rilasciano la successiva abilitazione al prelievo secondo le indicazioni di cui al presente Piano Regionale. In caso di necessità possono autorizzare, secondo le procedure di cui al presente Piano Regionale, al prelievo diretto degli animali le persone indicate all'art. 3 comma 2 della LR 7 ottobre 2002, n. 20, così come modificata dalla LR 4 dicembre 2014, n.32;
- Effettuano il monitoraggio a campione della consistenza delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, finalizzato alla stima delle consistenze o dell'abbondanza secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia;
- Per finalità sanitarie, nello svolgimento dell'attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attengono alle indicazioni di cui al presente Piano e ad eventuali altre disposizioni emanate dalle competenti Autorità Sanitarie;
- Entro il 31 Marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione –Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi una relazione circa l'attività svolta l'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al presente Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

4.2.1. Piani provinciali di eradicazione, controllo e contenimento della nutria di valenza triennale

I piani provinciali triennali dovranno prevedere, in linea con quanto disposto dal presente Piano, i seguenti contenuti minimi al fine dell'accesso al finanziamento regionale come previsto al capitolo 7:

- Finalità e obiettivi del Piano provinciale triennale;
- Modalità e tempistiche d'attuazione;
- Stime di presenza, abbondanza o consistenza nel territorio indagato;
- Collaborazione con comuni/convenzioni – definizione di oneri e responsabilità;
- Procedure di abilitazione ed autorizzazione;
- Modalità per la raccolta dei dati di cui all'Allegato 1;
- Procedure per la cattura, abbattimento delle nutrie, smaltimento delle carcasse, conferimento per eventuali indagini sanitarie, con particolare riferimento ai livelli di responsabilità;
- Procedure per quantificare il numero di nutrie abbattute e numero di nutrie smaltite;

Tali piani provinciali triennali ai fini della verifica della conformità al Piano regionale, devono essere trasmessi alla Regione - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - entro 45 gg dalla pubblicazione del presente Piano regionale a valenza triennale. La Regione - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi verifica la loro conformità entro 30 giorni dalla ricezione.

I piani provinciali triennali valutati con esito favorevole dalla Regione dovranno essere formalmente adottati dalle singole Provincie.

4.3. Funzioni dei Comuni

Ai comuni compete la gestione delle problematiche relative alla presenza delle nutrie, secondo le indicazioni contenute nel presente Piano Regionale e in accordo con la competente Amministrazione Provinciale. In particolare, i Comuni:

- Nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano l'operatività del personale abilitato dalle Provincie al prelievo diretto degli animali sul proprio territorio o anche in altri territori comunali, qualora vi siano accordi intercomunali; tali atti devono essere trasmessi alle Provincie;

- Cooperano, anche in forma associata, con gli Enti di cui al capitolo 4.2 ai fini della attuazione dei piani triennali di eradicazione della nutria e dell'attività per la formazione di personale abilitato al prelievo secondo le indicazioni di cui al presente Piano Regionale;
- Per il successivo smaltimento, identificano, anche in forma associata, aree idonee alla raccolta delle carcasse di nutria, garantendo la presenza di adeguati contenitori, secondo le indicazioni e modalità di cui al presente Piano Regionale;
- Autorizzano l'eventuale sotterramento delle carcasse secondo le indicazioni e modalità di cui al presente Piano Regionale e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Sviluppano e attuano, anche in forma associata e in collaborazione con le Provincie, iniziative innovative di integrazione tra attività di volontariato e professionali al fine di migliorare il contenimento della nutria (Es. coinvolgimento di ditte specializzate/Enti anche ad integrazione delle attività fatte dai volontari).

4.4. Funzioni e ruolo degli Enti gestori di Aree Protette

Gli Enti gestori di aree protette collaborano con gli altri Enti di cui ai punti 6 alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria. In particolare:

- Al monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio;
- Gli enti gestori delle riserve naturali regionali, dei parchi naturali, dei parchi regionali e dei siti Rete Natura 2000 assicurano che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente all'attuale normativa;
- In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati dagli Enti di cui al capitolo 4.2 ed autorizzati dall'Ente Gestore, secondo le modalità di cui al presente Piano Regionale;
- Per finalità sanitarie, nello svolgimento dell'attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attengono alle indicazioni di cui al presente Piano Regionale e ad eventuali altre disposizioni emanante dalla Regione, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;
- Entro il 31 Marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi una relazione circa l'attività svolta, secondo le modalità di cui al presente Piano Regionale.

4.5. Collaborazione di altri soggetti con le Pubbliche Amministrazioni

I Consorzi Irrigui e di Bonifica e le Associazioni agricole collaborano attivamente con le Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione degli obiettivi contemplati dal presente Piano.

5. CORSI DI FORMAZIONE E RELATIVE AUTORIZZAZIONI

Gli Enti di cui al precedente Capitolo 4.2 promuovono e coordinano, anche in collaborazione con i Comuni, corsi di formazione (abilitazione) per il successivo rilascio dell'autorizzazione come "Operatore abilitato al controllo della nutria" a svolgere l'attività di contenimento della nutria previo superamento di una prova finale. Tali corsi, svolti da docenti qualificati anche interni all'amministrazione, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. n. 20/2002 e s.m.i per ciò che concerne le metodologie d'intervento consentite, come elencate al successivo capitolo dedicato.

5.1 Procedure di abilitazione

Per ottenere l'abilitazione a svolgere attività inerenti il contenimento ed eradicazione della nutria, è necessario partecipare, con esito favorevole a specifici corsi di formazione, che prevedano le seguenti materie:

- Habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia ed aspetti sanitari della nutria;
- Normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica ed eradicazione delle specie alloctone;
- Lezione teorico-pratica sull'utilizzo dei mezzi consentiti al controllo e sulle procedure di monitoraggio della nutria;
- Indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento ivi comprese le misure a tutela dell'operatore;
- Cenni sulla tutela dell'incolumità pubblica con l'utilizzo delle armi da fuoco;
- Compilazione delle schede di intervento (predisposte da R.L.).

5.2 Elenco (o registro) degli operatori

A livello Provinciale/ Città Metropolitana è costituito l'elenco (o registro) degli operatori abilitati. Ad ogni operatore abilitato viene rilasciato un tesserino o un altro documento abilitativo riportante gli elementi per la sua identificazione.

Il mancato rispetto della norma regionale e/o delle procedure previste dai piani provinciali/metropolitano può determinare la sospensione e/o cancellazione dall'elenco (o registro), oltre ad eventuali altri provvedimenti amministrativi e/o penali.

5.3 Figura dell'operatore abilitato

L'abilitazione rilasciata ai sensi del presente Piano è valida senza necessità di riconoscimento di equipollenza su tutto il territorio Regionale.

Gli operatori abilitati si distinguono in:

- Operatore A: munito di porto armi da fuoco uso caccia;
- Operatore B: senza porto d'armi da fuoco (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco);

L'attività di controllo, essendo diretta al perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifiche autorizzazioni rilasciate ad ogni operatore senza alcun onere a suo carico. L'attività di controllo della nutria, indipendentemente da chi la esercita, è un pubblico servizio e non è attività venatoria.

Per l'utilizzo della carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 J da parte di Guardie Volontarie delle Associazioni di cui all'art. 48 comma 5 della l.r. 26/93 od Operatori di tipo "A è necessario prevedere la frequentazione obbligatoria di uno specifico percorso formativo che preveda un programma di lezioni teoriche comprensivo della trattazione di aspetti di balistica e di sicurezza del tiro, oltre che il superamento di un esame finale orale e di una prova di tiro su poligono a 50 metri.

È necessario quindi prevedere:

- corsi integrativi per gli operatori di tipo A della durata minima di 2h (massima 3h) sugli argomenti indicati da ISPRA (aspetti di balistica e sicurezza del tiro);
- prova di esame orale sulle tematiche trattate nel corso integrativo;
- prova di tiro: maneggio dell'arma e 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio fisso a 50 m, con carabina con cannocchiale montato;

Il candidato sarà considerato idoneo e sarà possibile il rilascio dell'autorizzazione quale operatore tipo A abilitato all'utilizzo del metodo di cui all'oggetto se avrà assistito al 100% delle lezioni frontali, superato positivamente il colloquio orale e centrato la sagoma (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri su 5 posta a 50m. L'abilitazione è valida su tutto il territorio regionale.

5.4 Operatori autorizzati

Gli operatori abilitati, di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. n. 20/2002, possono attuare l'attività di prelievo della nutria solo se autorizzati dagli Enti di cui al precedente capitolo 4.2 o 4.3 ad operare conformemente agli specifici piani provinciali di contenimento. L'autorizzazione è relativa al singolo territorio Comunale e/o Provinciale che l'ha rilasciata o a più territori qualora vi siano degli accordi interprovinciali.

Qualora gli operatori autorizzati operino per conto diretto dei Comuni, l'attività di contenimento deve essere attuata nel territorio di competenza del Comune, fatta salva la possibilità di operare anche in altri territori comunali, qualora vi siano accordi intercomunali.

Gli operatori, in base alle indicazioni della provincia, della Città metropolitana di Milano o dei Comuni possono operare singolarmente od organizzati in "squadre". Per ciascuna squadra, da parte della provincia, della Città metropolitana di Milano o comuni, deve essere formalmente individuato un responsabile, cd "caposquadra". Il caposquadra ha il compito di governare e controllare le operazioni di prelievo della nutria, nel rispetto delle presenti Linee Guida e dei Piani Locali; inoltre è responsabile della raccolta dei dati previsti dalle presenti Linee Guida.

Gli operatori sono tenuti a raccogliere i dati di abbattimento non appena ultimato ciascun intervento, con le modalità previste dagli Enti di cui al precedente capitolo 4.2.

I requisiti previsti per essere autorizzato a svolgere attività di prelievo della nutria sono i seguenti:

- Essere in possesso della abilitazione, (Avere partecipato ad un corso di formazione organizzato dalle Province/ Città metropolitana di Milano /Comuni per Operatori A e/o B)
- Per gli Operatori A, essere anche in possesso di regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco anche al di fuori del periodo di caccia, dei luoghi e degli orari consentiti per l'attività venatoria.

Il personale già autorizzato dalle provincie alla data del 21 agosto 2014, è da intendersi già in possesso dell'abilitazione ovvero autorizzato a svolgere attività di contenimento della nutria ai sensi di quanto disposto dalla attuale normativa

Gli operatori del corpo di Polizia Locale delle Province e della Città metropolitana di Milano sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria conformemente a quanto stabilito nei singoli piani provinciali. Gli Enti di cui al capitolo 4.2 per tali figure professionali, possono organizzare specifici corsi di aggiornamento.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri terreni così come i Comuni all'interno delle aree urbane, possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo anche provviste di esca alimentare avendo cura di garantire il controllo quotidiano delle gabbie e di provvedere all'immediata liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio eventualmente catturati. Inoltre, le Ditte specializzate possono svolgere tale attività con tutti i metodi previsti dal presente Piano regionale. In entrambi i casi vige l'obbligo, per assolvere agli adempimenti autorizzativi, di registrarsi agli Enti di cui al precedente capitolo 4.2 e di aderire alla attività di formazione promossa dagli Enti predisposti a tale attività. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dal presente Piano Regionale e secondo le indicazioni di cui ai piani provinciali. Per tali figure, gli Enti di cui al precedente capitolo 4.2 anche con il supporto delle associazioni agricole, possono organizzare corsi di aggiornamento, strutturati secondo le indicazioni di cui al presente Piano.

Riprendendo quanto affermato da I.S.P.R.A. nella bozza di gestione nazionale della nutria, indipendentemente da chi lo esercita, il controllo della nutria non è attività venatoria e inoltre i cacciatori possono controllare la nutria durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei luoghi, nei periodi e negli orari loro consentiti dal calendario venatorio e dalle norme vigenti.

6. PRELIEVO DELLA NUTRIA: METODI E LUOGHI CONSENTITI, PERSONALE AUTORIZZATO

L'eradicazione della nutria avviene secondo le modalità disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione, con i mezzi consentiti dalla L.R. 20/2002 smi, tra cui prioritariamente i seguenti:

- a. Trappole a vivo anche dotate di esca alimentare per gli operatori A e B, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;
- b. Fucili da caccia ad anima liscia, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 per operatore A e per i Corpi di Polizia Locale e Provinciale e Metropolitana, come di seguito specificato, utilizzabili esclusivamente in ambito rurale;
- c. Armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule utilizzabili sia in ambito rurale che urbano solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo;
- d. Carabina a canna rigata di piccolo calibro, dotata di ottica di puntamento, per i Corpi di Polizia Provinciale e Metropolitana e per le Guardie venatorie volontarie selezionate dalle Province e dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità e di provata competenza nel suo impiego, utilizzabile esclusivamente in ambito rurale.
- e. Carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 J primariamente utilizzata dai Corpi di Polizia Provinciale e successivamente da parte di Guardie Venatorie Volontarie delle Province e figure incaricati nominalmente, selezionate dalle Province o dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità, quali Guardie Volontarie delle Associazioni di cui all'art. 48 comma 5 della l.r. 26/93 od Operatori di tipo "A", dopo superamento di specifico corso (capitolo 5.1).

L'utilizzo delle armi da fuoco deve avvenire:

- nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed in particolare quelle previste dalla Legge 157/1992
- a partire da 1 ora prima dell'alba e fino a 1 ora dopo il tramonto; in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza è possibile, con ordinanza sindacale, modificare tale spazio temporale.

Le operazioni di manipolazione e soppressione degli animali catturati devono garantire l'assenza di rischi per gli operatori e di inutili sofferenze per gli animali.

Gli animali catturati con le gabbie possono venire soppressi con pistole ad aria compressa, di potenza limitata inferiore a 7,5 J. Tale metodo si è rivelato estremamente rapido ed efficace ed in grado di evitare all'animale inutili sofferenze e manipolazioni da parte degli operatori. In alternativa a tale metodo, come indicato da ISPRA, la soppressione dei soggetti catturate con gabbia trappola può avvenire anche tramite inalazione di monossido di carbonio in contenitori ermetici.

Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di Rete Natura 2000 devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo. Al fine di garantire i requisiti di massima selettività ed efficacia di azione uniti ad un limitato disturbo verso specie non bersaglio l'utilizzo delle armi è consentito unicamente ad operatori tipo A accompagnati da guardie venatorie dipendenti e/ o volontarie o da squadre coordinate dal caposquadra, di cui al punto 8 lettera b.

Negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e Zone di addestramento cani) possono essere utilizzate le armi di cui alle precedenti lettere da a a c. La carabina di cui alla precedente lettera d e lettera e può essere utilizzata solo dal concessionario e da personale dallo stesso appositamente delegato e autorizzato in forma scritta e in ogni caso autorizzato dagli Enti preposti.

Nei parchi naturali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopra descritte. In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente all'attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati ed autorizzati dall'Ente gestore. La formazione può essere svolta anche dall'Ente gestore.

All'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. - Art. 2, comma 4 lettera i del decreto 17 ottobre 2007), nelle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra nonché nel raggio di 150 metri delle rive più esterne, vige il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo per il controllo della nutria. È vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo. I prodotti rodenticidi presenti sul mercato non possono essere impiegati nei confronti della nutria,

perché non sono registrati per tale utilizzo. Il loro uso esporrebbe le specie non bersaglio a rischi elevati di intossicazione acuta e/o cronica a seguito di eventuale ingestione resa più probabile dal fatto che non vi sono sistemi selettivi di somministrazione.

6.1 Norme comportamentali

L'operatore autorizzato alle attività di contenimento è tenuto al rispetto di quanto segue:

- Le operazioni di contenimento delle specie sono attuate nei limiti fissati dalle autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore, per cui sono proibite le azioni e le iniziative di carattere individuale che vadano al di fuori da quanto espressamente autorizzato;
- Le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali;
- Al termine di ogni intervento l'operatore deve rendicontare, all'Ente che l'ha autorizzato, l'attività svolta, con particolare riferimento a numero di nutrie abbattute e metodo utilizzato;
- Gli animali di specie diversa da quella controllata, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto.

6.2 Stoccaggio e smaltimento carcasse

Le carcasse delle nutrie sono smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso punti di raccolta e stoccaggio oppure possono essere infossate.

Lo smaltimento delle carcasse attraverso infossamento deve essere preso in considerazione solo qualora il recupero delle carcasse, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità, qualora non avvenga su terreni di proprietà e ad opera dei medesimi proprietari, deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento Veterinario e del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS territorialmente competente per le rispettive competenze. In ogni caso, qualora il recupero della carcassa fosse particolarmente difficoltoso o rischioso, la stessa potrà essere lasciata in loco.

Da un punto di vista sanitario, ecologico ed ambientale lo smaltimento delle carcasse attraverso impianti di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente, dovrà essere senza alcun dubbio il metodo da preferire.

I comuni singoli o in forma associata, d'intesa con gli Enti di cui al precedente capitolo 4.2, individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al D.D.G.S 5 luglio 2013, n. 6344, in particolare, art.3 comma 4.

Nelle aree individuate, i comuni singoli o associati garantiscono la presenza di contenitori autorizzati dal Dipartimento Veterinario della ATS territorialmente competente come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.D.G.S. 5 luglio 2013, n.6344 (art. 3 comma 4).

Gli Enti di cui al precedente capitolo 4.2 direttamente o per il tramite di altri soggetti, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009, garantiscono, per ciascun'area identificata come idonea alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, il trasferimento delle stesse ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg.1069/2009. In ciascuna area, il responsabile, individuato dagli Enti di cui al precedente capitolo 4.2 assicura:

- la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori;
- che il materiale venga destinato secondo l'art.13 del Reg.(CE) n. 1069/2009.

Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009. E' possibile, da parte degli Enti interessati, registrare l'attività di trasporto delle carcasse secondo la procedura di cui alla Circolare n. 4/2011. In casi particolari le carcasse possono essere trasportate con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna.

6.3 Monitoraggio sanitario

In ottemperanza al "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" (D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358), i soggetti abbattuti, che presentino evidenti sintomi e compromissioni morfologiche-funzionali, ed i soggetti rinvenuti morti, per

cause diverse da eventi traumatici, indipendentemente dalla tipologia della zona di ritrovamento (area di prelievo venatorio, area protetta, parco urbano, etc.), devono essere conferiti, alle Sezioni diagnostiche provinciali dell'IZSLER al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna e/o per gli animali domestici e l'uomo, come previsto dal D.d.g. del 5 Dicembre 2012 - n. 11358 Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica.

6.4 Trasmissione dati di monitoraggio e di attività

a) Attività di prelievo

I dati riguardanti gli interventi di rimozione delle nutrie andranno trasmessi alla Regione, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi entro il 31 Marzo di ogni anno, attraverso una relazione circa l'attività svolta l'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al presente Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

b) Monitoraggio della consistenza delle popolazioni

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

In particolare, ogni provincia identifica, sulla base delle esperienze pregresse, quadrati di 5x5 km sufficienti a coprire il 20% della superficie. In alternativa i tratti da campionare e le schede di raccolta dati possono essere individuati dall'UNIPV attraverso un metodo di campionamento efficace e rigoroso. All'interno di ciascun quadrato, nei mesi invernali, verranno monitorate entrambe le sponde dei corpi idrici per una lunghezza complessiva di almeno 3 km. Ovunque possibile è preferibile percorrere più tratti (transetti) separati (di lunghezza ≥ 1 km), lungo corsi d'acqua e/o canali di larghezza differente e rappresentativi del reticolo idrografico incluso in ciascuna maglia.

- Per scivoli attivi s'intendono i passaggi utilizzati normalmente dagli animali; sono quindi da escludere gli scivoli dove la ricrescita della vegetazione dimostra il non utilizzo recente dei passaggi e quelli utilizzati solo una volta o saltuariamente (vegetazione "schiacciata" ma presente e "verde");

- Due scivoli che presentano i rispettivi accessi in acqua a una distanza ≤ 1 metro vanno considerati come un unico passaggio;
- Per lo stesso motivo un passaggio che si biforca prima dell'entrata in acqua (a "y") va conteggiato come un unico scivolo;
- In caso di tratti di sponda intensamente calpestata, contare solo i passaggi che danno accesso all'acqua;
- Quando non sia possibile contare efficacemente gli scivoli sulla sponda opposta a quella percorsa (ad esempio in caso di vegetazione fitta), indicare che il conteggio è stato effettuato su una sola sponda;

I dati ottenuti (numero di km percorsi per quadrato e numero di scivoli conteggiati per ciascuna sponda di ogni transetto), opportunamente riferiti ad una base cartografica che permetta la precisa identificazione dei tratti di corpi idrici monitorati, raccolti tramite apposite schede elaborate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'ambiente dell'Università degli studi di Pavia, andranno trasmessi al citato Dipartimento per il tramite della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per le successive necessarie analisi statistiche, su supporto elettronico o cartaceo, secondo le indicazioni fornite da UNIPV.

7. CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DEI “PIANI LOCALI”

Le risorse finanziarie annualmente messe a disposizione saranno assegnate in considerazione dei seguenti criteri:

- Criterio di accesso: Conformità del Piano provinciale triennale rispetto ai requisiti previsti dal Piano regionale (30% della somma annualmente disponibile);

Per poter accedere a questa parte di finanziamento, i piani provinciali triennali dovranno prevedere, in linea con quanto disposto dal presente Piano, i contenuti minimi previsti al capitolo 4.2.1. “Piani provinciali di eradicazione, controllo e contenimento della nutria di valenza triennale”.

A questo fine le Province e la Città Metropolitana presentano alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi il “Piano provinciale triennale di eradicazione, controllo e contenimento della nutria” entro 45 gg dalla pubblicazione del presente Piano regionale alla Regione - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - per la verifica della loro conformità che verrà espressa entro 30 giorni. Il 30% della somma annualmente disponibile verrà ripartita in eguale tra le Province che hanno presentato un piano valutato in linea con quanto disposto dal presente Piano.

- Criterio di ripartizione: Numero di nutrie smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi (70% della somma annualmente disponibile);

Per poter accedere a questa parte di finanziamento, le Province e la Città Metropolitana di Milano devono trasmettere entro il 31 Marzo di ogni anno alla Regione - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi una relazione circa l'attività svolta l'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al presente Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza. Il 70% della somma annualmente disponibile verrà ripartita in modo proporzionale tra le province rispetto al numero di nutrie smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi.

Le risorse finanziarie messe a disposizione delle Province e della Città Metropolitana di Milano potranno anche essere utilizzate per il cofinanziamento di attività innovativi di integrazione tra attività dei volontari e professionisti. Tali attività dovranno essere

trasmesse dalle Province e della Città Metropolitana di Milano alla Regione –Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - entro il 31 Marzo di ogni anno al fine di condividere modalità attuative e risultati ottenuti.

Qualora l'attività di contenimento della nutria fosse attuata dalle Amministrazioni Comunali, le provincie e la Città Metropolitana riconoscono ai comuni una quota determinata dal numero di nutrie abbattute e smaltite da ditte autorizzate ai sensi del reg 1069 e calcolata attribuendo a ciascuna nutria un medesimo valore economico. Tale riconoscimento è da intendersi solo qualora l'attività non venga svolta da personale dipendente e comunque non a titolo gratuito.

Allegato 2: Scheda conferimento animali selvatici ad Enti Sanitari

ALLEGATO 1
Regione Lombardia
CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI
 (*)Facoltativo per il conferimento di visceri di Lepre

Accettazione N°:.....OPERATORE.....DATA.....
 Cognome e come(*).....
 Indirizzo(*).....Comune(*).....
 Qualifica(*).....Recapito telefonico(*).....
 Comprensorio/ Ambito territoriale di caccia.....SETTORE.....
 ASL distretto di(*).....Veterinario(*).....

Barrare con una X la casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età

SPECIE	SESSO	ETA'				
<input type="checkbox"/> Capriolo	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	<input type="checkbox"/> Classe 4
<input type="checkbox"/> Camoscio	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	
<input type="checkbox"/> Cervo						
<input type="checkbox"/> Mufone						
<input type="checkbox"/> Cinghiale						
<input type="checkbox"/> Lepre	SESSO	ETA'				
<input type="checkbox"/> Volpe	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto			
Altro.....	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto			

Animale: DA PRELIEVO VENATORIO TROVATO MORTO DA PIANI DI ABBATTIMENTO ALTRO.....

Data di Ritrovamento/Abbatimento:

Numero identificativo:

Luogo: Comune.....Località.....
 Riserva/ZRC/ZRA/Oasi faunistica.....
 Altitudine.....

BOSCO ZONA APERTA VICINANZA CENTRO ABITATO VICINANZA STRADA VICINANZA STALLA ALTRO.....

Segni di malattia: DIFFICOLTA' NEL MOVIMENTO DIFFICOLTA' RESPIRATORIE LESIONI CUTANEE
 LESIONI OCULARI IMBRATTAMENTO POSTERIORE ALTRO.....

N° campioni Stato conservazione materiale: FRESCO CONGELATO

Campioni: CARCASSA SANGUE MUSCOLO TESTA VISCERI FECI ALTRO...

Referente per territorio

Firma conferente